

## **F) Api**

### **Art. 30 - Attività apistica**

L'attività apistica si esercita sia in forma stabile sia in forma nomade.

E' stabile l'attività che si esercita installando gli apiari per tutto l'anno sul fondo proprio od in affitto. E' nomade l'attività che si esercita installando gli apiari, o parte degli apiari, su fondo altrui, previo consenso del titolare del fondo, per il periodo di fioritura di una determinata pianta.

Le api sono sempre state considerate alla stregua degli animali da cortile; pertanto gli apiari si sono sempre installati anche nei centri urbani.

### **Art. 31 - Diritto di precedenza**

L'apiario già installato conserva il diritto di precedenza nei confronti di eventuali altri apiari, relativamente alle distanze previste dalla legge.

Il proprietario del fondo ha diritto di precedenza assoluta.

### **Art. 32 - Diritto sulla sciamatura**

Gli sciami che fuoriescono dagli apiari non possono essere raccolti da terzi per 48 ore; scaduto il termine, lo sciame diventa di proprietà del proprietario del fondo o di chi lo raccoglie. L'apicoltore può accedere ai fondi limitrofi per procedere alla raccolta dello sciame.

### **Art. 33 - Contrattazione del prodotto**

Il miele viene contrattato sfuso o confezionato.

Per miele sfuso si intende il prodotto naturale delle api, ottenuto da smielatura per centrifugazione e posto in contenitori ad uso alimentare normalmente da 25 kg o in fusti da 300 kg.

Per miele confezionato si intende il prodotto naturale delle api, posto in piccoli contenitori per uso alimentare.

Le contrattazioni del miele sfuso vengono fatte verbalmente per le piccole partite e per iscritto per le grosse partite, con versamento di caparra pari ad un quinto del prezzo e previa campionatura della partita.

Le contrattazioni tra persone lontane, sia per il miele sfuso che per quello confezionato, avvengono sempre per campionamento, con doppio campione sigillato, di cui uno deve essere conservato intatto dall'acquirente per il caso di contestazioni.

### **Art. 34 - Quotazione del prodotto**

Il prezzo del miele è determinato per peso netto in quantitativi di kg 25 o in fusti da 300 kg a perdere, per merce resa al domicilio del produttore.

Per la vendita all'ingrosso, il contenitore standard da 25 kg è considerato tara, salvo diversa intesa fra le parti. I fusti da 300 kg sono a rendere.

Nelle vendite in piccoli contenitori deve essere dichiarato il peso netto contenuto.

#### **Art. 35 - Pagamento**

Il pagamento del prezzo si effettua alla consegna della merce per le piccole e medie partite, a trenta giorni per le grosse partite.

#### **Art. 36 - Reclami e contestazioni**

I reclami e le contestazioni per partite difettose devono essere comunicati entro otto giorni dalla scoperta del vizio.